



COMUNE DI NUVOLERA

Provincia di Brescia

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Articolo 24 - Inumazione

1. Le sepolture in terra sono comuni, hanno la durata di 10 anni dal giorno del seppellimento e sono assegnate gratuitamente. I familiari dovranno versare solo il costo relativo all'operazione di inumazione, come da tariffario.

Articolo 25 - Cippo

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 2° comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo e sul quale verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

1. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di una lapide o simbolo religioso, con le seguenti caratteristiche:
 - a) altezza massima: 1,20 m.
 - b) larghezza 80 cm.
 - c) lunghezza massima contorni 1,45 m.
 - d) iscrizione di nome, cognome e dati anagrafici.
2. L'installazione delle lapidi e dei copri tomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, sono a carico interamente dei richiedenti o dei loro eredi.
3. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 285/90.

Articolo 26 - Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai privati laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al Capo XI del presente regolamento.
3. Nel loculo, indipendentemente dalla presenza del feretro, possono essere collocate in relazione alla capienza cassette di resti ossei, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.

Articolo 27 - Ornamenti ai loculi, cellette ossario e cinerarie

1. Per tutte le tipologie di lapide, le lastre devono essere in marmo Botticino senza alcun altorilievo.
2. Le lapidi, con esclusione di quelle per ossari e/o cinerari, possono essere munite di cornice di marmo identico a quello della lapide e non sporgere dal filo delle lesene verticali.
3. Le sporgenze marmoree alla base delle lapidi devono essere delle seguenti misure:
 - a) CAMPO ANTICO:
 - Sporgenza del filo della lesena: cm 8
 - Spessore: cm 3
 - b) FORNI BAMBINI E LOCULI DI FASCIA:
 - Sporgenza del filo della lesena: cm 4
 - Spessore: cm 3
3. Per tutte le tipologie di lapide, sulla lastra dovranno essere riportati il nome e cognome del defunto oltre alla data di nascita e di morte. Non è permessa l'aggiunta di nomi di altre persone i cui resti non siano contenuti nel loculo.
4. Non sono consentite lapidi a libro o in formato diverso da quello tradizionale.
5. In caso di sepoltura di coniugi o parenti in loculi attigui a quelli del defunto, non è consentita la realizzazione di una lapide per entrambi realizzata con lastra unica e che, di conseguenza, copra la cornice che delimita ogni singolo loculo.
6. Sono ammessi sulle lapidi i seguenti accessori:
 - simbolo religioso
 - porta fotografia;
 - porta fiori;
 - lampada votiva.
7. È possibile la posa di oggetti mobili purché non sporgano dalla lapide oltre i cm. 15. La fotografia deve essere eseguita in modo da garantire la permanenza nel tempo.
8. Le lampade votive devono essere posizionate sul lato sinistro, mentre i portafiori sul lato destro. I fiori non dovranno invadere le lapidi attigue.
9. Le apparecchiature delle lampade votive devono avere le fiamme copri lampada contenute nelle seguenti misure:
 - altezza massima: cm. 13
 - altezza minima: cm. 8
10. I copri lampada di qualsiasi genere, comuni di vetro o speciali come lucerne, cofanetti metallici ecc., dovranno essere a tenuta stagna, per evitare che l'acqua entri nelle apparecchiature elettriche e possa danneggiare gli impianti. A maggiore sicurezza di quanto sopra, gli artigiani preposti alla installazione delle lapidi dovranno garantire in

ogni caso l'uscita dell'acqua, che può entrare nella lampada, mediante un foro alla base della stessa.

11. Non sono consentite lampade votive diverse dal formato indicato nel comma 8, quali punti luce o simili.

12. Le lapidi dovranno avere le seguenti caratteristiche:

a) LOCULI DI FASCIA:

- Tutte le scritte dovranno essere incise
- le dimensioni delle lettere dovranno avere un'altezza minima di almeno cm 6 per il nome e cognome e di almeno cm 3 per i dati anagrafici o altre scritte;
- il porta fotografia e la lampada votiva dovranno possedere caratteristiche simili a quelle delle lapidi già posate.

b) LOCULI DI PUNTA E FORNI PER BAMBINI:

- tutte le scritte dovranno essere incise;
- le dimensioni delle lettere dovranno avere un'altezza minima di almeno cm 4 per il nome e cognome e di almeno cm 2,5 per i dati anagrafici o altre scritte;
- il porta fotografia e la lampada votiva dovranno possedere caratteristiche simili a quelle delle lapidi già posate;
- è concessa la lastra lavorata in basso e in alto con rilievi di figurazioni non superiori a cm 2 di sporgenza dalla superficie della lastra.

c) LOCULI OSSARI E CINERARI SETTORI 37 E 38:

- le scritte dovranno essere in bronzo;
- le dimensioni delle lettere dovranno avere un'altezza minima di almeno cm 3 per il nome e cognome e di almeno cm 2 per i dati anagrafici;
- il porta fotografia deve essere collocato al centro, sopra le indicazioni anagrafiche;
- è consentita l'applicazione di porta fiori e lampada votiva in proporzione alla dimensione della lastra e collocati secondo il comma 7.

d) LOCULI OSSARI SETTORE 39, 40 e 40 BIS:

- le scritte dovranno essere in bronzo;
- le dimensioni delle lettere dovranno avere un'altezza minima di almeno cm 3 per il nome e cognome e di almeno cm 2 per i dati anagrafici;
- il porta fotografia deve essere collocato al centro, sopra le indicazioni anagrafiche;
- non è consentita l'applicazione di porta fiori e lampada votiva.

e) LOCULI OSSARI E CINERARI CUBO 5, SETTORE 54, VISTA PIEVE:

- le scritte dovranno essere incise;
- le dimensioni delle lettere dovranno avere un'altezza minima di almeno cm 3 per il nome e cognome e di almeno cm 2 per i dati anagrafici;
- il portafotografia deve essere collocato al centro, sopra le indicazioni anagrafiche;
- è consentita l'applicazione di porta fiori e lampada votiva in proporzione alla dimensione della lastra e collocati secondo il comma 6.

13. Le lapidi potranno essere posate solo dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune e sempre alla presenza dell'incaricato del servizio cimiteriale. La lapide dovrà essere posta entro tre mesi dalla avvenuta concessione.

Articolo 36 - Urne cinerarie - celle cinerarie

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata.
2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
3. La cella cineraria è destinata ad ospitare le ceneri di uno o più soggetti, di persone coniugate o legate da parentela in linea retta e collaterale di primo e di secondo grado. Possono essere utilizzate come celle cinerarie anche celle ossario del Settore 54, Cubo 5 vista Pieve.
4. A richiesta degli interessati e in base a concessione, l'urna è collocata nel cimitero in apposita cella, salvo si disponga per la collocazione della stessa in sepoltura privata o per la dispersione delle ceneri nel giardino delle Rimembranze.
5. È data facoltà agli interessati di richiedere la tumulazione delle ceneri anche in un loculo ove sia già tumulato il feretro del coniuge del defunto cremato ovvero il feretro di altro familiare legato da parentela in linea retta e collaterale di primo e di secondo grado. Le spese relative all'apertura del loculo e tumulazione delle ceneri sono a carico dei richiedenti.
6. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel Giardino delle Rimembranze.
7. Nel caso di cremazione di cadaveri con dispersione delle ceneri fuori dal cimitero o affidamento ai familiari, la registrazione dell'operazione eseguita avviene sul registro tenuto presso il Comune che ha rilasciato la relativa autorizzazione.

Articolo 37 - Orario

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile dell'ufficio, da rilasciarsi per comprovati motivi.
4. L'accesso al cimitero è consentito a piedi o in carrozzina per le persone con disabilità.
5. È vietato l'ingresso:
 - a) a cani e ad altri animali;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - d) ai minori di anni 6 quando non accompagnati da adulti.

Articolo 38 - Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a. fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b. entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c. introdurre oggetti irriverenti;
 - d. rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e. gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - f. portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g. danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h. disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - i. fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dell'ufficio. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - j. eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - k. turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - l. assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dell'ufficio;
 - m. qualsiasi attività commerciale;
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo autorizzazione.
3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Articolo 41 - Fiori e piante ornamentali

1. Le composizioni floreali e le piante ornamentali appassite o tenute con trascuratezza così da rendere indecorosi il camposanto dovranno essere rimossi da chi li ha deposti, in difetto il Comune provvederà alla loro rimozione e smaltimento.
2. Nel cimitero avrà luogo periodica falciatura con successiva eliminazione delle erbe.